Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 19 novembre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

SOMMARIO

Ministero dell'Africa Italiana: Ricompense al valor militare. Pag. 4381

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1539.
Aggiunte e varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito . . . . . . Pag. 4382

LEGGE 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1540.
Nuove norme sulla concessione di un'autovettura agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali . . . . Pag. 4383

LEGGE 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1541.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 631, riguardante la militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra . . . . . Pag. 4384

LEGGE 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1542.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri, nonchè al bilancio dei Patrimoni riuniti ex-economali per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . Pag. 4384

LEGGE 28 ottobre 1940-XVIII, n. 1543.
Risarcimento dei danni di guerra . . . . Pag. 4388

LEGGE 30 ottobre 1940-XIX, n. 1544.
Disposizioni a favore di studenti rimpatriati che hanno iniziato gli studi nei licei scientifici italiani all'estero . Pag. 4390

LEGGE 16 novembre 1940-XIX, n. 1545.
Immissione in ruolo di cinque idonei del concorso per la carriera diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale 7 dicembre 1939-XVIII . . . . Pag. 4391

LEGGE 4 settembre 1940-XVIII, n. 1546.
Norme integrative del R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, sulla disciplina delle miscele di fibre autarchiche nei prodotti tessili destinati al consumo interno del Regno . Pag. 4391

ORDINANZA MINISTERIALE 14 novembre 1940-XIX.
Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio, e per l'abilitazione nelle discipline statistiche . . . . Pag. 4391

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia . . . . Pag. 4394

Ministero delle corporazioni:
Scioglimento d'ufficio di Società cooperativa . . Pag. 4394
Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica. Pag. 4394

Ministero delle finanze: Medie dei cambi e dei titoli. Pag. 4394

CONCORSI

Ministero degli affari esteri:
Concorso fra i consoli di 2ª classe al numero dei posti di console di 1ª classe, che risulteranno vacanti alla data del 1° gennaio 1941-XIX . . . . Pag. 4395
Concorso fra i consoli di 2ª classe al numero dei posti di primo segretario di legazione di 2ª classe che risulteranno vacanti alla data del 1° gennaio 1941-XIX . . . . . Pag. 4395

Ministero delle finanze: Graduatoria dei vincitori del concorso a 76 posti di perito tecnico principale e perito elettrotecnico principale nel ruolo di gruppo B del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione indetto col decreto Ministeriale 30 ottobre 1939-XVIII . . . . . . Pag. 4396

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 4 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII, registro 5 Africa Italiana, foglio 183

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ilole Mohamed, muntaz dell'XI battaglione arabo somalo, 1ª compagnia (*alla memoria*).
Meretab Bairù, muntaz (47743) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia (*alla memoria*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Abreha Tesfai, ascari (72722) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia (*alla memoria*).
Aptegherghis Agos, buluc basci (43640) del VI battaglione coloniale.
Assafau Barachi, muntaz (83416) del VI battaglione coloniale.
Chidanè Uoldegabriel, ascari del VI battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Gheremedin Meret, muntaz (61536) del XXXI battaglione coloniale, reparto comando.
Lammesà Deggenà, ascari del VI battaglione coloniale.
Legghesè Bairu, ascari del IV battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Mohamed Ali Belenà, ascari del V battaglione coloniale, 3ª compagnia (*alla memoria*).
Negasc Bahatà, ascari del IV battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Omar Hamed Mussa, muntaz (56150) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia (*alla memoria*).
Saleh Hamed, ascari del V battaglione coloniale, compagnia comando (*alla memoria*).
Samonià Abevolò, ascari del VI battaglione coloniale.
Scetiè Uoldegherghis, ascari (07548) del VI battaglione coloniale.
Solù Atentù, ascari (63597) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.
Taiè Balcià, ascari (011946) del VI battaglione coloniale.
Teclè Ghebresghi, buluc basci (53884) del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Uoldenchiel Ghebruet, ascari del IV battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Zigtà Ghebrè, muntaz (39219) del V battaglione indigeni, 3ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Ahmed Giama, muntaz dell'XI battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.
Ahtegherghis Ghermazien, buluc basci della banda d'istruzione del Mens.
Ailè Agos, muntaz del IV battaglione coloniale.
Ali Omar I, ascari (63205) del IV battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Ali Scim Ismail, buluc basci del XXXI battaglione coloniale, 1ª compagnia.
Aptegherghis Ailè, ascari (89886) del VI battaglione coloniale.
Assan Sakal, ascari dell'XI battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.
Auochè Dinegdiè, ascari (106608) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.
Bahatà Gobesè, muntaz (54423) del VI battaglione coloniale.
Debbas Tesfagherghis, ascari (83966) del VI battaglione coloniale.
Fessatzien Cahasai, muntaz (60675) del XXXI battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Fessahazien Debessai, buluc basci (59283) del XXXI battaglione coloniale, reparto comando.
Ghebregherghis Tecù, buluc basci (22983) del XXXI battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Ghebreharlat Tuoldemariam, muntaz (68254) del XXXI battaglione coloniale, reparto comando.
Gheresghier Destà, ascari (06493) della 1ª batteria mortai da 81 mm. someggiata coloniale.
Ioannes Aptemariam, ascari del IV battaglione coloniale, reparto comando.
Mebratù Gherechidanè, ascari (21488) del V battaglione coloniale, 1ª compagnia.
Mesfum Tzegai, ascari del VI battaglione coloniale.
Mussa Salech, ascari del IV battaglione coloniale, reparto comando.
Nurù Said, buluc basci (31705) del IV battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Ogbanchiel Geggiola, ascari del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Sahad Omar, muntaz (61185) del IV battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Saleh Idris Asfedai, muntaz (77162) della 17ª batteria someggiata coloniale, 9º gruppo.
Sebatù Mahanzel, buluc basci del XXXI battaglione coloniale, reparto comando.
Tagagnè Mescescià, ascari (06656) della 1ª batteria mortai da 81 mm. someggiata coloniale.
Tesammà Ogbatien, muntaz del IV battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Tuoldemedin Brahanè, buluc basci del XXXI battaglione coloniale, reparto comando.
Uarsama Libau, ascari dell'XI battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.
Uoldeamlac Uoldiet, ascari (80155) del VI battaglione coloniale.
Zeinù Mohamed, ascari (57571) della 17ª batteria coloniale, IX gruppo someggiato coloniale.

(3732)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1539.
Aggiunte e varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, sono apportate le aggiunte e varianti che seguono.

Art. 2.

L'art. 134 è sostituito dal seguente:
« I cittadini dello Stato e coloro che in base alle disposizioni vigenti hanno facoltà di acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nel Regio esercito purchè soddisfino alle seguenti condizioni:
1° abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventottesimo anno di età;
2° abbiano attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;
3° non siano incorsi in condanna per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, truffa, appropriazione indebita, delitti contro la moralità e il buon costume e contro la famiglia, associazione a delinquere;
4° se minorenni facciano risultare il consenso avuto dal genitore esercente la patria potestà ovvero in sua vece, dal tutore. Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati, nè per i figli di italiani all'estero;
5° sappiano leggere e scrivere.
« I giovani riformati alla leva o in rassegna possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.
« Per l'ammissione all'arruolamento volontario gli aspiranti dovranno produrre:
a) una domanda in carta legale diretta al Ministero della guerra;
b) certificato di nascita;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) eventuale titolo di studio ».

Art. 3.

L'art. 138 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la guerra ha la facoltà di indire particolari arruolamenti volontari di specializzati, con ferma di anni due.

« I giovani ammessi a tali arruolamenti, dopo aver frequentato con successo appositi corsi vengono nominati « specializzati » ed è loro corrisposta, oltre l'assegno di grado, una indennità giornaliera di lire due.

« L'indennità predetta non è cumulabile con le altre indennità che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio.

« Al termine della ferma biennale sarà corrisposto agli specializzati un premio di lire mille. In caso di proscioglimento o di commutazione di ferma disposti dopo il conferimento della nomina a specializzato, per motivi di salute o esigenze di famiglia del militare, spettano tanti ventiquattresimi del premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della ferma.

« In caso di morte del militare, tali quote vengono corrisposte agli eredi.

« Le categorie degli specializzati e la durata dei corsi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze ».

Art. 4.

L'art. 143 è sostituito dal seguente:

« Possono essere ammessi a rimanere in servizio per uno o più anni come riassoldati i graduati di truppa e soldati di tutte le armi, corpi e servizi per i quali tali ammissioni siano richieste dalle esigenze di servizio ».

Art. 5.

Dopo l'art. 147 è aggiunto il seguente:

« *Art.* 147-*bis.* — I volontari specializzati di cui all'articolo 138, possono essere ammessi a contrarre rafferme annuali.

« Con la prima rafferma l'indennità giornaliera di specializzazione viene portata a lire tre; con la seconda a lire quattro; con la terza e successive a lire cinque.

« Al termine di ogni rafferma annuale lo specializzato riceve un premio di lire mille ».

Art. 6.

L'art. 151 è sostituito dal seguente:

« Al militare raffermato con premio che, durante il corso di una rafferma triennale, diventa fisicamente inabile al servizio militare od all'impiego per il quale ottenne la rafferma spettano tanti trentaseiesimi della indennità inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi compiuti di quella rafferma, oltre le indennità cui avesse acquistato diritto, a senso dell'articolo precedente, per le rafferme compiute.

« La stessa quota di indennità spetta agli eredi del raffermato con premio, morto durante il corso di una rafferma triennale.

« Allo specializzato raffermato che, per sopraggiunta inabilità fisica, cessi dallo speciale servizio per il quale ottenne la rafferma, spettano tanti dodicesimi di premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della rafferma stessa.

« In caso di morte tale aliquota viene corrisposta agli eredi ».

Art. 7.

La presente legge ha effetto dal 15 novembre 1939-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1540.

Nuove norme sulla concessione di un'autovettura agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le autovetture che, con R. decreto-legge 16 aprile 1934-XII, n. 865, convertito nella legge 21 marzo 1935-XIII, n. 311, vennero assegnate, in sostituzione del cavallo e per esclusivo uso di servizio, ad alcuni ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, dalla data di entrata in vigore della presente legge debbono intendersi concesse non più alla persona, ma alla carica ricoperta. Da tale data esse saranno gestite direttamente dall'Amministrazione militare con le identiche modalità in atto per tutte le altre autovetture in servizio nel Regio esercito.

Art. 2.

Le cariche per le quali è disposta l'assegnazione di cui al precedente art. 1 sono:

quelle rivestite da tenenti colonnelli o maggiori dell'arma e previste dagli organici dei vari comandi ed enti dell'Esercito, ad eccezione di quella di aiutante maggiore, di comandante di battaglione o di gruppo squadroni non motorizzati e di comandante dello squadrone carabinieri guardie del Re;

quella di comandante di compagnia e di tenenza territoriale.

Art. 3.

Gli ufficiali dell'Arma che ricoprono cariche alle quali, per il disposto del precedente art. 2, è assegnata l'autovettura, perdono il diritto al cavallo, alla relativa indennità, alla razione foraggio e ad ogni altro assegno avente relazione al possesso del cavallo.

Art. 4.

Gli ufficiali, anche se richiamati dal congedo, che ricoprono una delle suddette cariche, possono, a loro domanda, essere autorizzati ad usare, per servizio, una autovettura di proprietà, in buono stato d'uso, in sostituzione di quella assegnata dall'Amministrazione militare.

In tal caso, agli ufficiali stessi, che dovranno sempre tenere, a proprie spese, l'autovettura in piena efficienza per i servizi d'istituto, viene corrisposta:

a) una speciale indennità di lire 960 annue lorde a titolo di compenso per la prestazione per servizio, del mezzo di proprietà;

b) un'indennità chilometrica per i percorsi compiuti, per ragioni di servizio, anche nella ordinaria residenza, a titolo di rimborso spese di manutenzione e di esercizio.

Dette indennità sono soggette alle due riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e dal R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

A carico degli ufficiali restano oltre tutte le spese occorrenti per il funzionamento e la manutenzione dell'autovettura anche quelle, di qualsiasi natura, per la circolazione e per l'assicurazione.

L'indennità di lire 960 annue viene corrisposta a rate mensili posticipate per tutto il periodo di impiego, per servizio, dell'autovettura di proprietà.

Art. 5.

La misura dell'indennità chilometrica di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 viene stabilita con decreti Ministeriali da emanare di concerto fra il Ministro per la guerra e quello per le finanze, in rapporto alle variazioni di costo di esercizio dell'autovettura.

Art. 6.

Il Ministro per la guerra è autorizzato a cedere a pagamento agli ufficiali dei carabinieri Reali che ricoprono una delle cariche di cui all'art. 2 della presente legge e che ne facciano richiesta, l'autovettura di proprietà dell'Amministrazione militare loro assegnata a senso del R. decreto-legge 16 aprile 1934-XII, n. 865, a condizione che gli acquirenti l'usino per servizio, con le stesse modalità previste dal precedente art. 4, per un periodo di tempo non inferiore a diciotto mesi dalla data d'acquisto e, in ogni caso, per un periodo non inferiore a quello rimanente per completare i cinque anni di effettivo esercizio, esclusi i periodi eventuali di giacenza in magazzino.

Nel caso che prima dei suddetti termini l'acquirente venga a trovarsi in una posizione per la quale non è prevista la concessione di autovetture, egli potrà disporre liberamente dell'autovettura di proprietà; tuttavia al Ministero della guerra è riservato l'esercizio della facoltà di rientrare in possesso della macchina.

Art. 7.

Con decreto Reale, da emanarsi ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1541.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 631, riguardante la militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 631, riguardante la militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1542.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri, nonchè al bilancio dei Patrimoni riuniti ex-economali per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1940-41 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, della cultura popolare e degli scambi e delle valute, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nel bilancio dei Patrimoni riuniti ex-economali per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

Il concorso del Fondo speciale delle corporazioni nelle spese per il funzionamento della Regia stazione sperimentale per i combustibili, previsto dall'art. 13, secondo comma, del Regio decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 744, è stabilito nella misura annua di lire 250.000.

Detta somma sarà annualmente versata in Tesoreria, con imputazione al capitolo dell'entrata corrispondente a quello n. 151 dell'esercizio finanziario 1940-41, per essere portata in aumento all'assegnazione del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni relativo al mantenimento delle Regie stazioni sperimentali.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La somma annua di lire 42.000.000 autorizzata con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità è aumentata, per l'esercizio finanziario 1940-41, dell'ulteriore somma di lire 52.000.000 di cui lire 2.000.000 da erogare ai sensi dell'art. 5, primo comma, del Regio decreto-legge medesimo.

Art. 6.

Per occorrenze di carattere straordinario connesse allo stato di guerra sono autorizzate le seguenti ulteriori assegnazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati per l'esercizio finanziario 1940-41:

Ministero dell'interno	L. 20.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	» 2.500.000

Art. 7.

L'integrazione a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei Comuni della provincia stessa, di cui all'art. 2 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 546, è stabilita per l'anno 1940, nella somma di lire 1.500.000.

Art. 8.

È autorizzata l'inscrizione negli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 delle somme occorrenti per le esigenze sottoindicate:

MINISTERO DELLE FINANZE:

lire 3.600.000 per l'acquisto, la sistemazione degli impianti elettrici e telefonici e l'arredamento di un fabbricato in Roma, in via Caroncini, da adibire a sede di uffici e servizi finanziari;

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:

lire 869.221 da erogare a favore della Fondazione nazionale « Figli del Littorio » per il pagamento di annualità ad estinzione di mutui contratti anteriormente al 1938;

MINISTERO DELL'INTERNO:

lire 2.300.000 per l'acquisto di uno stabile in Roma, alla Circonvallazione Appia, da destinare all'accasermamento di Corpi di polizia;

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI:

lire 300.000 per occorrenze relative alla costruzione di alloggi presso i magazzini del Provveditorato generale dello Stato in Torricola.

Art. 9.

L'Amministrazione del Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata ad acquistare un fabbricato in Roma da destinare a sede del nucleo di Polizia tributaria investigativa.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le necessarie variazioni nel bilancio del Fondo massa suddetto.

Art. 10.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per l'importo di lire 1.633.000 per l'attuazione di apprestamenti protettivi antiaerei nei porti del Regno.

La spesa relativa farà carico al fondo di lire 3.645.000 autorizzato con la legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 661, per le occorrenze straordinarie delle Capitanerie di porto connesse allo stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1940-41.

In aumento:

Cap. n. 155-*bis* — Diritto proporzionale, ecc. da versare dagli assegnatari di alloggi di cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, ecc.	L. 207.598,43
Cap. n. 370 — Rifusione delle somme anticipate, ecc. per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei Corpi, ecc.	» 10.000.000 —
Totale . . .	L. 10.207.598,43

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1940-41.

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 40 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L. 18.000 —
Cap. n. 58 — Premi di operosità, ecc., al personale del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ecc.	» 292.000 —
Cap. n. 102 — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	» 900.000 —
Cap. n. 135 — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo, ecc., della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	» 230.000 —

Cap. n. 139 — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo, ecc., dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. . . . . . . L. 8.000.000 —

Cap. n. 141 — Premi di operosità, ecc., agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze, ecc. . . . . . . » 200.000 —

Cap. n. 170-*bis* (*di nuova istituzione*) — Somma da erogare, in relazione ai versamenti per diritto proporzionale effettuati dagli assegnatari di alloggi in Cooperative edilizie a contributo statale, per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle spese anticipate e per il pagamento dei compensi dovuti per la ricezione e conservazione degli atti concernenti gli appartamenti predetti (art. 151 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, e decreto ministeriale 6 maggio 1940-XVIII) . . . . » 142.123,55

Cap. n. 209 — Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne, ecc. . . . » 132.500 —

Cap. n. 249 — Spese di amministrazione, ecc. Canali Cavour . . . . » 200.000 —

Cap. n. 374-*bis* (*di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra »*) — Stipendi ed assegni fissi al personale del Corpo della Regia guardia di finanza comandato a prestar servizio presso il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e gli uffici dipendenti . . . . » 550.000 —

Cap. n. 394-*bis* (*di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Amministrazione dei servizi per la finanza locale »*) — Somme da corrispondere ai Comuni ed agli appaltatori per indennizzi in dipendenza della esenzione dalle imposte di consumo dei viveri destinati alle truppe mobilitate (art. 82 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con Regio decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1138) . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 421-*ter* (*di nuova istituzione*) — Spesa per l'acquisto, la sistemazione degli impianti elettrici e telefonici e l'arredamento di un fabbricato in Roma, via Caroncini, da adibire a sede di uffici e servizi finanziari . . . . » 3.600.000 —

Cap. n. 570 (*aggiunto, in conto competenza*) — Acquisti eventuali di stabili e terreni . . . . » 90.300 —

Totale degli aumenti . . . L. 19.354.923,55

b) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 57 — Retribuzione al personale non di ruolo addetto al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ed indennità di licenziamento al personale medesimo che cessa dal servizio.

Cap. n. 618 (*aggiunto*) — Somme da corrispondere all'Azienda generale italiana petroli o da erogare ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 580, per la partecipazione all'aumento del capitale azionario della Società Anonima Azienda Italiana Idrogenazione Combustibili, di cui al Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 152.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Cap. n. 93-*sexies* (*di nuova istituzione*) — Assegnazione straordinaria alla Fondazione nazionale « Figli del Littorio » per il pagamento di annualità ad estinzione dei mutui contratti anteriormente al 1938 . . . . L. 869.221 —

Cap. n. 93-*septies* (*di nuova istituzione*) — Somme da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo di L. 25.000.000 concesso alla Fondazione nazionale « Figli del Littorio » per la liquidazione delle passività arretrate contratte anteriormente al 1° novembre 1937-XVI (art. 10 della legge 28 giugno 1939-XVII, n. 889 - seconda delle 35 annualità) . . . . » 1.636.619 —

Cap. n. 129 (*aggiunto, in conto competenza*) — Assegnazione straordinaria per completare l'arredamento di « Villa Madama » in Roma . . . . » 80.000 —

Totale . . . L. 2.585.840 —

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 76 — Spese per il funzionamento delle scuole italiane e per gli stipendi e indennità agli insegnanti italiani in Albania; borse di studi e premi; refezione scolastica.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento*:

Cap. n. 14 — Spese per le statistiche, ecc. . L. 450.000 —

Cap. n. 18 — Spese per studi, ecc. interessanti le colonie, ecc . . . . » 300.000 —

Cap. n. 42 (*aggiunto, in conto competenza*) — Spese per la pubblicazione del bollettino meteorologico dell'Africa Italiana . . . . » 48.000 —

Cap. n. 54 (*aggiunto, in conto competenza*) — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc. degli esercizi finanziari anteriori al 1939-40 . . . . » 23.016 —

Totale degli aumenti . . . L. 821.016 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 33 — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese, ecc. nelle Colonie, ecc. . . . . L. 773.016 —

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento*:

Cap. n. 11 — Affitto di locali, ecc. . . . . L. 72.500 —

Cap. n. 47-*bis* (*di nuova istituzione*) — Sussidi agli insegnanti delle scuole rurali in servizio o cessati dall'ufficio, alle loro vedove, ai loro genitori, e agli orfani, compresi i maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro . . . . » 20.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 92.500 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 46 — Spese per i servizi amministrativi, ecc. (Scuole rurali) . . . . L. 20.000 —

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 13 — (*Modificata la denominazione*). — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radio-telegrafiche ad uso degli uffici e del personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno e dei Reali carabinieri. - Impianto di stazioni radioelettriche . . L. 2.800.000 —

Cap. n. 30 — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. - Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali . . . . » 31.217.275 —

Cap. n. 62 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc. . . . . . . » 8.000.000 —

Cap. n. 72 — Casermaggio pei Reali carabinieri, ecc. - Indennità di alloggio, ecc. . . . . » 18.000.000 —

Cap. n. 84 — Spese per il servizio d'investigazione politica . . . . » 1.300.000 —

Cap. n. 88 — Retribuzioni, ecc. al personale avventizio, ecc. . . . . » 900.000 —

Cap. n. 99 — Somma da corrispondere all'Amministrazione provinciale e ai Comuni della provincia di Zara, a pareggio dei rispettivi bilanci, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 102-*ter* — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione, ecc. di lavori di protezione antiaerea in talune provincie del Regno . . . . . . » 15.000.000 —

Cap. n. 107. — Premi di nuzialità e natalità . » 52.000.000 —

Cap. n. 108 — Spese per acquisto di stabili destinati all'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc. » 2.300.000 —

Cap. n. 108-*ter* — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 124 (*aggiunto, in conto competenza*) — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio per notizie alle famiglie dei militari richiamati, ecc. » 100.000 —

Totale . . . L. 137.117.275 —

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 40 — Manutenzione di case economiche di proprietà dello Stato nelle zone colpite da terremoti . . . . L. 500.000 —

Cap. n. 76 — Edifici pubblici governativi . . » 300.000 —

Cap. n. 98 — Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato . . . . . » 24.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 24.800.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 39 — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . . L. 500.000 —

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 110 (*aggiunto, in conto competenza*) — Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato delle spese sostenute per gli stipendi ed assegni corrisposti al personale dipendente collocato fuori ruolo, ecc. . . . . L. 280.000 —

MINISTERO DELLA GUERRA

In diminuzione:

Cap. n. 67-*bis* — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dallo stato di guerra . . L. 24.000.000 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 32 — Costruzioni, ecc. di aeromobili, ecc. L. 18.500.000 —

Cap. n. 57 — Anticipazioni ad Enti aeronautici per provvedere alle momentanee deficienze di fondi, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Totale . . . L. 28.500.000 —

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 125-*bis* — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi, ecc. della Milizia forestale dipendenti dallo stato di guerra . . . . . . L. 2.500.000 —

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

a) *In aumento*:

Cap. n. 18 — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie, ecc. . . . . L. 142.000 —

Cap. n. 52-*bis* (*di nuova istituzione*) — Saldo degli impegni per spese postali e telegrafiche riguardanti l'esercizio finanziario 1939-40 . . . . » 1.550.000 —

Cap. n. 72 (*aggiunto, in conto competenza*) — Rimborso all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale delle quote a carico dello Stato per pensioni ed assegni agli assicurati, ecc. . . . » 23.849.335 —

Totale degli aumenti . . . L. 25.541.335 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 56 — Studi ed esperienze per la utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri, ecc. . L. 142.000 —

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

a) *In aumento*:

Cap. n. 3 — Indennità di missioni, ecc. . . L. 100.000 —

Cap. n. 5 — Spese per il ricevimento di missioni, ecc. . . . . » 250.000 —

Cap. n. 11 — Spese casuali . . . . . » 19.000 —

Cap. n. 24 — Retribuzioni, ecc. al personale locale, ecc. . . . . L. 100.000 —

Cap. n. 44-*ter* (*di nuova istituzione*) — Somme da erogare a saldo di liquidazioni relative all'esercizio finanziario 1939-40, per premi ai produttori di pellicole cinematografiche riconosciute nazionali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, nonchè a quelli che noleggiano o vendono all'estero filmi nazionali ed alle case cinematografiche nazionali sui proventi che derivano da accordi con ditte estere per la produzione di filmi in Italia, giusta l'art. 5 del Regio decreto-legge medesimo . . . . » 9.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 9.469.000 —

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 25 — Fitto di locali, arredamento, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, spese di cancelleria ed altre eventuali per gli uffici dei Regi Addetti stampa all'estero e del personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa ed altri attinenti alle attività del Ministero.

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

In aumento:

Cap. n. 3 — Personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale: retribuzioni, ecc. . . . . L. 100.000 —

Cap. n. 13-*bis* (*di nuova istituzione*) — Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale . . » 250.000 —

Totale . . . L. 350.000 —

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In diminuzione:

Cap. n. 76 — Edifici pubblici governativi . . L. 97.000 —

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 80-*ter* — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. delle capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra . . . . L. 97.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA C.

Tabella di variazioni al bilancio dei patrimoni riuniti ex economali per l'esercizio finanziario 1940-41.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 25 (*aggiunto, in conto competenza*) — Spese per il personale non di ruolo, ecc. . . . L. 80.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 15 — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc. . . L. 80.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 26 ottobre 1940-XVIII, n. **1543.**
Risarcimento dei danni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' concesso, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli seguenti, un risarcimento per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno di cose mobili o immobili, in quanto siano conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra.

I danni alle navi ed ai relativi carichi sono risarcibili qualunque sia la località in cui si sono verificati.

Nessun risarcimento è dovuto per i danni che diano luogo ad indennizzo a norma della legge sull'assicurazione obbligatoria delle navi mercantili contro i rischi di guerra.

Art. 2.

E' considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto da forze armate, nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse.

Art. 3.

Sono ammesse al risarcimento soltanto le persone fisiche e giuridiche che abbiano rispettivamente cittadinanza o nazionalità italiana.

Si considerano stranieri gli enti di qualsiasi natura e le società civili e commerciali che abbiano, o avevano al momento del danno, in prevalenza interessi stranieri. Le Commissioni di cui agli articoli 15 e 17 decidono, di caso in caso e con riguardo a tutte le circostanze, sull'esistenza di tali condizioni.

Le Commissioni stesse possono altresì determinare l'indennizzo da attribuirsi eventualmente ai cittadini italiani per il danno subito in proporzione alla quota da essi posseduta in enti o imprese straniere.

Al risarcimento dei danni sofferti da stranieri si potrà provvedere in base a trattati da concludersi fra l'Italia e gli Stati ai quali appartengono i danneggiati.

Art. 4.

Sono esclusi dal risarcimento coloro che siano stati condannati per i reati previsti ai capi I e II del titolo primo, libro secondo, del Codice penale comune, nonchè agli articoli 71, 72, 73, 77, prima parte, 78, 79, 80 del Codice penale per l'esercito, agli articoli 71, 72, 73, 74, 78, prima parte, 79, 80, 81, 82, del Codice penale militare marittimo, ed agli articoli 352 e 353 del testo della legge di guerra approvato con Regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415.

Le Commissioni di cui agli articoli 15 e 17 potranno negare qualsiasi indennizzo al danneggiato, qualora sia provato che egli abbia commesso frode, diretta ad ottenere il risarcimento in misura superiore alla entità reale del danno.

Art. 5.

Qualora gli immobili danneggiati appartengano a persone od enti esclusi dal risarcimento ai sensi degli articoli 3 e 4, l'indennità è liquidata a favore dei creditori ipotecari, purchè i diritti relativi risultino inscritti presso le Conservatorie delle ipoteche in data anteriore al 10 giugno 1940-XVIII.

In tal caso l'indennità sarà corrisposta ai detti creditori fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dei loro crediti, come sopra inscritti, in base a regolare accordo intervenuto tra gli stessi o a provvedimento della autorità giudiziaria competente.

Per l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo, i creditori ipotecari, o uno di essi, dovranno presentare formale istanza all'ufficio liquidatore competente nel termine perentorio di mesi due dalla scadenza di quello fissato al danneggiato per la presentazione della domanda di risarcimento.

Art. 6.

Il risarcimento per le cose mobili, quando ne siano provate l'esistenza e la susseguente perdita, corrisponde al valore venale in comune commercio che esse avevano al momento del danno, diminuito del valore dell'eventuale parte residua. Per gli oggetti destinati dal danneggiato ad usi personali o familiari di lusso, il risarcimento, allorchè il valore come sopra determinato ecceda complessivamente per ogni singola ditta danneggiata lire diecimila, sarà corrisposto soltanto per la metà, per il quarto, per il decimo, sulle ulteriori somme eccedenti rispettivamente lire diecimila, lire cinquantamila, lire duecentocinquantamila di valore.

Lo Stato avrà sempre facoltà di attribuire, in luogo delle indennità, macchine, mobili, merci o bestiame della stessa natura e di pari valore di quelli perduti o distrutti.

Art. 7.

Il risarcimento per gli immobili corrisponde al valore venale in comune commercio che essi avevano nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, diminuito del valore dell'eventuale parte residua.

Quando gli immobili distrutti o danneggiati siano ville, castelli, palazzi od altri edifici, destinati ad usi o ad abitazioni di lusso del danneggiato o della sua famiglia, la somma da concedere sarà uguale alla metà del valore calcolato come sopra, e non potrà in ogni caso eccedere lire 500.000 in complesso per ogni ditta danneggiata.

Art. 8.

Il risarcimento dei beni immobili e degli impianti industriali è subordinato al reimpiego, da farsene rimettendo in pristino le cose danneggiate o distrutte.

Per gli esercenti di pubblici servizi, l'obbligo del reimpiego si estende anche alle cose mobili occorrenti alla loro riattivazione.

Per gli immobili destinati ad usi o ad abitazioni di lusso, è invece limitato alla somma effettivamente concessa a norma del capoverso dell'art. 7.

L'inadempimento dell'obbligo del reimpiego, nei casi di cui ai commi precedenti, priva il danneggiato di ogni indennità e conferisce allo Stato il diritto di ripetere quanto avesse già pagato.

Il termine utile per effettuare il reimpiego resta fissato, a pena di decadenza, in anni due decorrenti dal giorno di cessazione dello stato di guerra ovvero da quello posteriore in cui il danneggiato ebbe notizia della liquidazione della indennità.

Art. 9.

Gli uffici liquidatori, indicati all'art. 13, possono ordinare che il reimpiego avvenga in forme diverse da quelle previste all'articolo precedente, qualora esistano per ciò gravi motivi di pubblico interesse.

Possono anche dispensare il danneggiato dall'obbligo del reimpiego quando manifestamente risulti che non sia utile o possibile.

Art. 10.

Sugli immobili ricostruiti o riparati permangono i privilegi, le ipoteche e gli altri diritti reali, quali esistevano sugli immobili stessi prima del danno.

La ricostruzione su terreno diverso non è ammessa quando sul nuovo terreno esistono ipoteche od altri diritti reali che pregiudichino quelli che debbono trasferirsi sull'immobile ricostruito.

Art. 11.

L'indennità per danni di guerra non può essere ceduta. Gli uffici liquidatori possono tuttavia consentire la cessione di tutta o di parte dell'indennità, se concorrano evidenti e gravi ragioni di convenienza.

L'indennità non può essere pignorata o sequestrata, salvo che per credito alimentare. In questo caso il pignoramento od il sequestro non può farsi se non a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria e per la parte da essa determinata.

Se l'immobile distrutto o danneggiato era gravato da privilegi, ipoteche od altri diritti reali, l'indennità di risarcimento nel caso previsto al capoverso dell'art. 9, è vincolata a favore dei creditori privilegiati o ipotecari e dei titolari dei diritti reali. Lo Stato è però liberato qualora paghi dopo che siano trascorsi sessanta giorni da quello in cui il provvedimento di dispensa dall'obbligo del reimpiego fu inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, senza che siasi fatta opposizione all'Intendente di finanza competente per territorio.

Art. 12.

Il risarcimento concesso con la presente legge non è cumulabile con altre indennità dovute da chiunque, a qualsiasi titolo, in dipendenza dei medesimi danni, le quali in ogni caso vanno detratte dal risarcimento a carico dello Stato.

Art. 13.

Le domande di risarcimento debbono essere presentate, entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di cessazione dello stato di guerra, all'Intendenza di finanza della provincia in cui i danni si sono verificati, se il valore dichiarato sia superiore a lire ventimila, agli Uffici distrettuali delle imposte dirette in caso diverso.

Per i danni alle navi e ai relativi carichi le domande di risarcimento debbono essere presentate, nel termine perentorio sopra indicato, all'Intendenza di finanza o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in relazione al porto di iscrizione della nave.

Art. 14.

Qualora entro l'anzidetto termine l'interessato non faccia domanda di risarcimento, l'usufruttuario, l'usuario, l'avente diritto di abitazione, il titolare del canone enfiteutico, il creditore, sia ipotecario che chirografario, possono surrogarsi ad esso nell'esercizio delle facoltà attribuite dalla presente legge, salvo all'autorità giudiziaria di stabilire, ad istanza degli interessati, a chi debba rimanere in proprietà l'immobile riparato o ricostruito e come si contemperino e si risolvano i diritti reali sullo stabile danneggiato o distrutto.

La surroga non è ammessa, se non venga esercitata entro il termine perentorio di mesi due dalla scadenza di quello fissato al danneggiato per la presentazione della domanda di risarcimento.

Art. 15.

Gli Intendenti di finanza e i Procuratori delle imposte dirette, ricevute le domande e sentito, ove occorra, l'Ufficio tecnico erariale, ovvero, in caso di stime speciali, gli altri uffici tecnici dello Stato competenti, procedono alla liquidazione dell'indennità che ritengono dovuta.

Tale liquidazione è definitiva qualora l'indennità richiesta dal danneggiato non ecceda le lire 10.000.

Se l'indennità domandata eccede le lire 10.000 e non le lire 200.000, l'ufficio liquidatore sottopone la propria liquidazione all'approvazione di Commissioni compartimentali, composte di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, presidente, e di un altro magistrato di grado non inferiore a giudice, da nominarsi entrambi su designazione del Ministro per la giustizia, di due rappresentanti del Ministero delle finanze, e di tre membri designati rispettivamente dalle Confederazioni fasciste degli industriali, dei commercianti e degli agricoltori.

La Commissione informa l'interessato del giorno in cui avrà luogo l'esame della pratica, ed egli, non oltre il quinto giorno antecedente a quello dell'udienza, potrà presentare alla Commissione stessa memorie e documenti, e chiedere di essere sentito personalmente.

Le Commissioni compartimentali sono nominate con decreto Reale su proposta del Ministro delle finanze. Si pronunziano a maggioranza, con la presenza di almeno cinque membri.

Il numero di tali Commissioni e le loro sedi saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 16.

Se la Commissione compartimentale approva la proposta dell'Ufficio liquidatore, la cifra in essa indicata diventa definitiva.

In caso contrario la Commissione determina, ove possibile, l'indennità dovuta in base agli elementi in atti, ovvero rinvia questi all'ufficio liquidatore per nuovi accertamenti, dopo di che la Commissione fissa l'ammontare dell'indennità.

Art. 17.

Analogamente si procede per le indennità richieste in misura eccedente le lire 200.000, tranne che l'approvazione delle proposte degli uffici liquidatori o la determinazione definitiva delle indennità è demandata ad una Commissione centrale avente sede in Roma, presso il Ministero delle finanze, composta di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di Cassazione, che la presiede, di un altro magistrato di grado non inferiore a consigliere di Appello, da nominarsi entrambi su designazione del Ministro per la giustizia, di quattro rappresentanti del Ministero delle finanze, di due membri designati dalla Confederazione fascista degli industriali, uno dei quali in rappre-

sentanza dei proprietari dei fabbricati, e di tre altri membri designati rispettivamente dalle Confederazioni fasciste del credito e dell'assicurazione, dei commercianti e degli agricoltori.

La Commissione è nominata con decreto Reale su proposta del Ministro delle finanze. Si pronunzia a maggioranza, con la presenza di almeno sette membri.

Art. 18.

Il calcolo del valore per determinare la competenza delle Commissioni compartimentali e di quella centrale sarà fatto globalmente per tutte le indennità spettanti a una medesima ditta danneggiata.

Art. 19.

La liquidazione delle indennità fatta nei modi stabiliti dagli articoli precedenti costituisce provvedimento definitivo.

Art. 20.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 938, sono aggiunte le seguenti parole: « nonchè l'esecuzione di lavori di ripristino di fabbricati di proprietà privata danneggiati o distrutti, la costruzione di ricoveri e ogni altro apprestamento di materiali per pronto soccorso ».

Salvo i casi di urgenza, l'esecuzione dei lavori alla proprietà privata è subordinata alla richiesta od al consenso del danneggiato.

Art. 21.

La valutazione del danno risarcibile ai sensi dell'art. 7 sarà fatta direttamente dagli Uffici del genio civile per i fabbricati di proprietà privata ricostruiti o riparati, in tutto o in parte, a norma della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 938, modificata come all'articolo precedente.

Gli uffici suddetti, ultimati i lavori di ricostruzione o di riparazione, comunicheranno alle Intendenze di finanza per ciascun danneggiato, insieme con la stima dell'indennità dovuta, l'aumento di valore attribuito all'immobile dai lavori stessi. Se tale aumento è pari all'ammontare del danno risarcibile, l'indennità s'intende liquidata in via definitiva anche agli effetti dell'art. 19, se invece è superiore od inferiore, le Intendenze attribuiranno la differenza a carico o a favore del danneggiato.

Art. 22.

Le indennità per le quali non sia obbligatorio il reimpiego, saranno ammesse a pagamento appena liquidate, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 11.

Per quelle soggette all'obbligo del reimpiego sarà concessa, a richiesta, un'anticipazione pari alla metà della somma liquidata da reimpiegarsi. L'altra metà sarà corrisposta dopo accertato il totale reimpiego.

In nessun caso e per nessun motivo sono dovuti interessi di mora.

Art. 23.

Dalle somme ammesse a pagamento saranno detratti gli acconti e le anticipazioni, in denaro e in natura, concessi al danneggiato da qualsiasi Ente statale.

All'uopo le Intendenze di finanza effettueranno apposita liquidazione, che dovrà essere notificata al danneggiato, sia che si chiuda a credito, a debito od a pareggio.

Qualora la liquidazione si chiuda a debito del danneggiato le Intendenze di finanza provvederanno alle operazioni di recupero con la procedura e i privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Con la medesima procedura provvederanno, previa notifica della relativa liquidazione, al recupero delle somme pagate in più, sia a titolo di anticipazione o di acconto, sia per pagamento a saldo.

Art. 24.

Le liquidazioni di cui all'articolo precedente potranno essere impugnate dal danneggiato, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica, dinanzi al Ministro delle finanze, le cui determinazioni costituiscono provvedimento definitivo.

Art. 25.

Le domande di risarcimento, i documenti giustificativi, gli atti della procedura di liquidazione, nonchè gli atti e contratti occorrenti per le ricostruzioni dirette dei fabbricati a norma degli articoli 20 e 21, sono esenti dalle tasse di bollo e sulle concessioni governative, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche e dei diritti catastali.

Art. 26.

All'estensione, con gli opportuni adattamenti, delle norme contenute nella presente legge ai territori dell'Africa Italiana ed ai Possedimenti italiani nell'Egeo sarà provveduto con decreti Reali, da emanarsi su proposta, rispettivamente, del Ministro per l'Africa Italiana e del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro delle finanze.

Art. 27.

Alla ricostituzione, a carico dello Stato, dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, sarà provveduto dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 28.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per la attuazione della presente legge e dei decreti Reali indicati nell'art. 26.

Art. 29.

Il Governo del Re è autorizzato, ai sensi dell'art. 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ad emanare tutte le norme di integrazione occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 ottobre 1940-XIX, n. 1544.

Disposizioni a favore di studenti rimpatriati che hanno iniziato gli studi nei licei scientifici italiani all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli studenti italiani, i quali, negli anni scolastici 1939-40 e 1940-41, si siano iscritti ai licei scientifici del Regno, provenendo dai Regi licei scientifici all'estero, potranno, quando abbiano conseguito la maturità scientifica, essere iscritti presso tutte le Facoltà universitarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 30 ottobre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 novembre 1940-XIX, n. 1545.

Immissione in ruolo di cinque idonei del concorso per la carriera diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale 7 dicembre 1939-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministro per gli affari esteri può assumere in servizio con proprio decreto in qualità di volontari diplomatico-consolari altri cinque candidati dichiarati idonei nel concorso per esami per la carriera diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale 7 dicembre 1939-XVIII, secondo l'ordine della graduatoria, che resta ferma a tutti gli effetti, purchè esistano le corrispondenti vacanze in ruolo entro la data del 15 novembre 1940-XIX.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 settembre 1940-XVIII, n. 1546.

Norme integrative del R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, sulla disciplina delle miscele di fibre autarchiche nei prodotti tessili destinati al consumo interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente del tessile nazionale, oltre gli scopi previsti dall'art. 1 del proprio statuto, approvato con R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1507, esegue anche il controllo sulla osservanza delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, sulla disciplina delle miscele di fibre autarchiche nei prodotti tessili destinati al consumo interno del Regno e nei decreti Ministeriali previsti dall'articolo 3 del predetto R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315.

L'Ente del tessile nazionale provvede alla esecuzione del controllo di cui al presente articolo a mezzo di propri delegati. Questi delegati sono considerati, nei limiti di tali compiti, ufficiali di polizia giudiziaria e sono muniti di speciale documento di riconoscimento rilasciato dal detto Ente e vistato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

I delegati dell'Ente del tessile nazionale sono autorizzati a prelevare campioni di merce occorrenti per le analisi necessarie allo scopo di determinare la natura e la portata delle violazioni delle disposizioni del R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, e dei decreti Ministeriali previsti dall'art. 3 del predetto decreto-legge.

Tali campioni debbono essere uniti al relativo verbale di contestazione da redigere in triplice esemplare, di cui uno sarà trattenuto dal contravventore e gli altri due saranno rimessi all'Ente del tessile nazionale.

L'Ente del tessile nazionale suddetto, qualora in seguito alle analisi fatte accerti la violazione delle disposizioni del R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 315, e dei decreti Ministeriali previsti dall'art. 3 del predetto decreto-legge, trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria competente per il procedimento giudiziario.

Art. 3.

Per l'esecuzione del controllo di cui al precedente art. 1, l'Ente del tessile nazionale potrà prendere accordi con le Organizzazioni e gli Enti ai quali siano affidati, dalle vigenti disposizioni, compiti di assistenza e di controllo sulla produzione e sul commercio dei tessili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — TASSINARI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

ORDINANZA MINISTERIALE 14 novembre 1940-XIX.

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio, e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e le sue successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 24 marzo 1930-VIII, n. 436;

Veduti i decreti 13 febbraio 1931-IX e 22 agosto 1933-XI del DUCE, concernenti gli esami di abilitazione nelle discipline statistiche;
Veduto il R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;
Veduto il regolamento 4 giugno 1938-XVI, n. 1269;

Ordina:

Art. 1.

E' indetta per il mese di febbraio 1941-XIX la sessione annuale degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio, e di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le Università e gli Istituti dell'ordine universitario elencati nella tabella annessa alla presente ordinanza, per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni rispettivamente indicate nella tabella stessa.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esame fra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza, salvo le limitazioni di cui all'art. 6, e fermo restando che, in nessun caso possono presentarsi agli esami in quelle sedi nelle quali siano stati iscritti nell'ultimo biennio o vi abbiano conseguito la laurea o il diploma che è titolo di ammissione agli esami medesimi. E' fatta eccezione pei candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, che debbono sostenere gli esami stessi presso la Regia università di Firenze.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione non oltre il 16 gennaio 1941-XIX alla segreteria dell'Università o dell'Istituto dell'ordine universitario ove intendono sostenere gli esami.

La domanda deve essere redatta e documentata in conformità dell'art. 55 del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269 (salvo il disposto dell'art. 116 del decreto stesso), e dell'art. 5 del decreto 13 febbraio 1931-IX, del DUCE, modificato dall'art. 3 del decreto 22 agosto 1933-XI.

I candidati agli esami di Stato per medico-chirurgo e per veterinario debbono inoltre produrre, entro il termine del 10 febbraio 1941-XIX, un certificato, rilasciato dall'Università di provenienza, attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica, eccezion fatta dei candidati, che fino a tutto l'anno accademico 1935-36 siano stati regolarmente iscritti al sesto anno della Facoltà di medicina e chirurgia e dei candidati che fino a tutto l'anno accademico 1937-38 siano stati iscritti al quarto anno della Facoltà di medicina veterinaria anche se abbiano conseguito il titolo accademico posteriormente, non essendo essi tenuti a compiere il detto tirocinio. Tale circostanza dovrà risultare da un certificato dell'Università di provenienza del candidato, che è tenuto a presentarlo insieme con la domanda di ammissione.

Per i candidati agli esami di Stato per medico-chirurgo, attualmente richiamati alle armi in reparti sanitari o in servizio militare come allievi ufficiali medici presso la Scuola di applicazione di sanità militare di Firenze, vale come tirocinio pratico per la clinica medica e la clinica chirurgica, ai sensi delle circolari ministeriali n. 3638 del 21 ottobre 1940-XVIII e n. 3728 del 2 novembre 1940-XIX, il suddetto servizio militare da comprovarsi mediante attestazione delle competenti autorità militari. Analogamente, a norma della circolare ministeriale n. 3639 del 21 ottobre 1940-XVIII, per i candidati all'esame di Stato per veterinario, attualmente alle armi in qualità di ufficiali veterinari del Regio esercito; tale servizio militare è considerato equivalente al prescritto tirocinio di pratica, limitatamente agli insegnamenti di patologia speciale e di clinica medica e chirurgica.

Le domande non completamente documentate non possono in alcun caso venir prese in considerazione.

Art. 5.

Anche i candidati che si propongono di conseguire prima dell'inizio della presente sessione degli esami di Stato, il titolo accademico in uno degli appelli o turni straordinari, riferibili all'anno accademico 1939-40-XVIII, possono sostenere gli esami di Stato nella sessione stessa. Anche essi sono tenuti a presentare la domanda entro il 16 gennaio 1941-XIX, corredata dei documenti richiesti dal precedente art. 4, fatta eccezione per il titolo originale o certificato di laurea o diploma, che debbono produrre prima dell'inizio della sessione per essere ammessi a sostenere le prove.

In tal caso all'atto della presentazione della domanda essi debbono dichiarare per iscritto che non si trovano nelle condizioni d'incompatibilità previste dall'art. 53 del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 6.

Nella tabella annessa alla presente ordinanza è indicato il numero massimo dei candidati che possono sostenere gli esami di Stato in ciascuna sede.

Le segreterie delle Università o Istituti dell'ordine universitario sedi di esami di Stato debbono però ricevere anche le domande che eccedono il detto numero massimo.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine, di cui all'art. 4, comma 1°, della presente ordinanza, le segreterie delle Università e degli Istituti dell'ordine universitario sedi di esami di Stato, comunicheranno telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati le cui domande siano completamente documentate facendo presente, per gli eventuali eccedenti, le incompatibilità per altre sedi. Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere, la indicazione dei candidati eccedenti deve specificare il ramo d'ingegneria prescelto (civile, industriale, navale, aeronautico, minerario).

Il Ministero provvede alla ripartizione dei candidati, che in ciascuna sede eccedono il numero prescritto, tra le sedi nelle quali si sono presentati candidati in numero inferiore a quello massimo, e per cui non risultino incompatibilità, e ne informa le segreterie delle Università e degli Istituti dell'ordine universitario interessati, che debbono con la massima sollecitudine trasmettere le domande dei candidati in soprannumero alle sedi indicate dal Ministro e darne immediata comunicazione agli interessati.

Art. 7.

La prova scritta degli esami di abilitazione nelle discipline statistiche consisterà nello svolgimento di un argomento di statistica demografica.

Art. 8.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 18 febbraio 1941-XIX e si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai presidenti delle Commissioni esaminatrici e reso noto con avvisi nell'albo dell'Università o Istituto dell'ordine universitario sede di esame.

Roma, addì 14 novembre 1940-XIX

Il Ministro: BOTTAI

Tabella delle sedi degli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'anno 1940-XIX

Per la professione di medico-chirurgo	Numero massimo di candidati
R. Università Bologna	300
R. Università Cagliari	150
R. Università Firenze	300
R. Università Messina	200
R. Università Napoli	300
R. Università Parma	200
R. Università Pavia	200
R. Università Perugia	200
R. Università Sassari	150
R. Università Torino	300

Per la professione di chimico	Numero massimo di candidati
R. Università Catania	60
R. Università Genova	80
R. Università Milano	80
R. Università Napoli	80
R. Università Padova	80
R. Università Pisa	60
R. Università Roma	80
R. Università Torino	80

Per la professione di architetto	Numero massimo di candidati
R. Università Napoli	40
R. Università Roma	80
R. Politecnico Torino	40

Per la professione di farmacista	Numero massimo di candidati
R. Università Cagliari	80
R. Università Catania	120
R. Università Genova	120
R. Università Modena	80
R. Università Napoli	120
R. Università Pavia	80
R. Università Sassari	80
R. Università Siena	80

Per la professione di perito forestale	Numero massimo di candidati
R. Università Firenze	—

Per la professione di agronomo	Numero massimo di candidati
R. Università Firenze	80
R. Università Perugia	60
R. Università Torino	80

Per la professione in materia di economia e commercio	Numero massimo di candidati
R. Università Bari	250
R. Università Roma	250
R. Università Trieste	250

Per la professione di ingegnere (limitatamente ai rami d'ingegneria indicati per ciascuna sede nella presente tabella)		Numero massimo di candidati
R. Università Bologna	Costruzioni edili; costruz. di ponti, strade e ferrovie; costruz. idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccan.	150
R. Università Genova	Costruzioni edili; costruz. di ponti, strade e ferrovie; costruz. idrauliche, fluviali e marittime; regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industr. chimiche; impianti di industr. chimico-agrarie; architettura e costruz. navale; costruzioni navali e meccaniche.	150
R. Politecnico Milano	Costruzioni edili; costruz. di ponti, strade e ferrovie; costruz. idrauliche, fluviali e marittime, regolazione e utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie, miniere e metallurgia.	180
R. Università Napoli	Costruzioni edili; costruz. di ponti, strade e ferrovie; costruz. idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; architettura e costruzione navale; costruz. navali e meccaniche.	180
R. Università Padova	Costruzioni edili; costrus. di ponti, strade e ferrovie; costrus. idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; impianti di industrie elettrotecniche.	150
R. Università Palermo	Costruzioni edili; costrus. di ponti, strade e ferrovie; costrus. idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche.	100
R. Università Pisa	Costruzioni edili; costrus. di ponti, strade e ferrovie; costruz. idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque.	80
R. Università Roma	Costruzioni edili; costrus. di ponti, strade e ferrovie; costruz. idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; miniere e metallurgia; costruzioni aeronautiche.	180
R. Politecnico Torino	Costruzioni edili; costrus. di ponti, strade e ferrovie; costruz. idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; miniere e metallurgia; costruzioni aeronautiche.	180

Per la professione di veterinario	Numero massimo di candidati
R. Università Messina	60
R. Università Parma	80
R. Università Torino	80

Per l'abilitazione nelle discipline statistiche	Numero massimo di candidati
R. Università Bologna	50
R. Università Roma	50

(4386)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia

Con Regio decreto 16 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1940-XIX, registro 23, foglio 32, il Consigliere nazionale Celio Rabotti è stato nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia, in sostituzione dell'ing. Diomede Carnevali, dimissionario.

(4387)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa « Cantina sociale cooperativa », con sede in Caprarola, costituita a rogito del sig. Fantini Giuntino, notaio in Caprarola, con atto 5 maggio 1907 non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(4343)

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI ENNA

In seguito al provvedimento ministeriale n. 2318/4939 col quale sono state dichiarate non applicabili le disposizioni degli articoli 10 lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e 13 lettera *h*) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nei confronti della signora Adele Wollisch in Perna fu Isacco di razza ebraica, esercente in Enna una farmacia, il Consiglio provinciale delle corporazioni di Enna ha disposto la cancellazione di detto nominativo dall'elenco *C* delle aziende industriali e commerciali ebraiche della provincia di Enna.

(4378)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 novembre 1940-XIX - N. 233

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,80
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Titolo	
Rendita 3,50% (1906)	75,60
Id. 3,50% (1902)	74,125
Id. 3,00% Lordo	52,55
Id. 5,00% (1935)	94,475
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	75,375
Id. Id. 5,00% (1936)	96,40
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,875
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,625
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,825
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,775
Id. Id. 5 % - Id. 1944	99,20
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 novembre 1940-XIX - N. 234

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,80
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Titolo	
Rendita 3,50% (1906)	75,575
Id. 3,50% (1902)	74,10
Id. 3,00% Lordo	52,425
Id. 5,00% (1935)	94,55
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,40
Id. Id. 5,00% (1936)	96,30
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,85
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,55
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,725
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,70
Id. Id. 5 % - Id. 1944	99,175
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,325

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso fra i consoli di 2ª classe al numero dei posti di console di 1ª classe, che risulteranno vacanti alla data del 1° gennaio 1941-XIX.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;
Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927 col quale sono state emanate le norme transitorie per l'applicazione della legge anzidetta, integrato con decreto Ministeriale 26 agosto 1929;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1928, n. 772, in esecuzione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 sopracitato;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire il concorso, contenuta nel telegramma n. 65816 in data 21 settembre 1940-XVIII;
Constatata l'urgente necessità, per esigenze dei ruoli e del servizio, di aprire tra i consoli di 2ª classe un concorso, per titoli speciali di servizio e per esami a posti di console di 1ª classe;

Determina:

Art. 1.

E' aperto tra i consoli di 2ª classe, che abbiano i requisiti prescritti, un concorso per titoli speciali di servizio e per esami al numero dei posti di console di 1ª classe (grado 6°) che risulteranno vacanti al 1° gennaio 1941-XIX.

Art. 2.

Le domande per l'ammissione a tale concorso debbono pervenire al Ministero entro cinque giorni dalla data in cui gli interessati avranno ricevuto notizia ufficiale di esso. Tale domanda, in caso di necessità, sarà fatta per telegrafo.
I candidati eventualmente fuori sede dovranno indicare con precisione dove potranno essere fatte tutte le comunicazioni relative al concorso.

Art. 3.

L'ammissione al concorso sarà disposta con decreto Ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 4.

Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunciato in base ai titoli di cui al regolamento e ad un esame. Questo consisterà nello svolgimento di un tema speciale inerente ad argomenti di servizio, aventi interesse pratico e contemporaneo, e sarà unico per tutti i concorrenti.

Art. 5.

La diramazione del tema sarà fatta all'occorrenza per telegrafo.
Per lo svolgimento di esso è assegnato il termine improrogabile di dieci giorni dalla data in cui il concorrente ha ricevuto la comunicazione del tema stesso.
Nell'inviare al Ministero il tema svolto, i candidati sono tenuti ad unirvi una dichiarazione dalla quale risulti che il lavoro è opera esclusivamente propria.
Con raccomandata a parte, essi trasmetteranno nello stesso giorno la comunicazione del Ministero contenente il tema e la ricevuta della raccomandata con la quale spediscono il lavoro.
Nel caso che sia possibile spedire al Ministero entro il termine anzidetto il tema svolto e la comunicazione ministeriale di cui sopra a mezzo del corriere diplomatico, terrà luogo della ricevuta di raccomandata una dichiarazione ufficiale.

Art. 6.

Il candidato che intendesse ritirarsi dall'esame dovrà darne comunicazione telegrafica al Ministero. Se ciò avrà luogo dopo la diramazione del tema, esclusi i casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero con suo giudizio insindacabile, il ritiro dall'esame dovrà considerarsi inidoneità a termini del penultimo comma dell'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso è costituita dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927, n. 862.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: CIANO

(4388)

Concorso fra i consoli di 2ª classe al numero dei posti di primo segretario di legazione di 2ª classe che risulteranno vacanti alla data del 1° gennaio 1941-XIX.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;
Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927 col quale sono state emanate le norme transitorie per l'applicazione della legge anzidetta, integrato con decreto Ministeriale 26 agosto 1929;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 29 marzo 1928, n. 772, in esecuzione al disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 sopracitato;
Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1721, portante modificazioni alla legge 2 giugno 1927, n. 862;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire il concorso, contenuta nel telegramma n. 65816 in data 21 settembre 1940-XVIII;
Constatata l'urgente necessità, per esigenze dei ruoli e del servizio, di aprire tra i consoli di 2ª classe un concorso, per titoli speciali di servizio e per esami a posti di primo segretario di legazione di 2ª classe;

Determina:

Art. 1.

E' aperto tra i consoli di 2ª classe, che abbiano i requisiti prescritti, un concorso per titoli speciali di servizio e per esami dei posti di primo segretario di legazione di 2ª classe (grado 7°) che risulteranno vacanti al 1° gennaio 1941-XIX.

Art. 2.

Le domande per l'ammissione a tale concorso debbono pervenire al Ministero entro cinque giorni dalla data in cui gli interessati avranno ricevuto notizia ufficiale di esso. Tale domanda, in caso di necessità, sarà fatta per telegrafo.
I candidati eventualmente fuori sede dovranno indicare con precisione dove potranno essere fatte tutte le comunicazioni relative al concorso.

Art. 3.

L'ammissione al concorso sarà disposta con decreto Ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 4.

Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunciato in base ai titoli di cui al regolamento e ad un esame. Questo consisterà nello svolgimento di un tema speciale inerente ad argomenti di servizio, aventi interesse pratico e contemporaneo, e sarà unico per tutti i concorrenti.

Art. 5.

La diramazione del tema sarà fatta all'occorrenza per telegrafo.
Per lo svolgimento di esso è assegnato il termine improrogabile di dieci giorni dalla data in cui il concorrente ha ricevuto la comunicazione del tema stesso.
Nell'inviare al Ministero il tema svolto, i candidati sono tenuti ad unirvisi una dichiarazione dalla quale risulti che il lavoro è opera esclusivamente propria.
Con raccomandata a parte, essi trasmetteranno nello stesso giorno la comunicazione del Ministero contenente il tema e la ricevuta della raccomandata con la quale spediscono il lavoro.
Nel caso che sia possibile spedire al Ministero entro il termine anzidetto il tema svolto e la comunicazione ministeriale di cui sopra a mezzo del corriere diplomatico, terrà luogo della ricevuta di raccomandata una dichiarazione ufficiale.

Art. 6.

Il candidato che intendesse ritirarsi dall'esame dovrà darne comunicazione telegrafica al Ministero. Se ciò avrà luogo dopo la diramazione del tema, esclusi i casi di forza maggiore riconosciuti dal Ministero con suo giudizio insindacabile, il ritiro dall'esame dovrà considerarsi inidoneità a termini del penultimo comma dell'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso è costituita dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 5 della legge 2 giugno 1927, n. 862

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: CIANO

(4389)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori l concorso a 76 posti di perito tecnico principale e perito ele...otecnico principale nel ruolo di gruppo B del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione indetto col decreto Ministeriale 30 ottobre 1939 - Anno XVIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, contenente aggiunte al R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli Uffici finanziari, e successive variazioni;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca provvedimenti a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, concernente il nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle Imposte di fabbricazione;
Visto il R. decreto 13 settembre 1938-XVI, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle Imposte di fabbricazione;
Vista la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, che ha convertito, con modificazioni, il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, che reca nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;
Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1939-XVIII, col quale fu indetto un concorso per esami a 76 posti di perito tecnico principale e di perito elettrotecnico principale (grado 9°) nel ruolo di gruppo *B* del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, e col quale fu nominata anche la relativa Commissione esaminatrice;
Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1940-XVIII, che proroga i termini per l'ammissione al sopracennato concorso;
Visti gli atti della predetta Commissione e riscontrata la regolarità del procedimento degli esami;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice medesima;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in base al risultato del concorso per esami a 76 posti di perito tecnico principale e di perito elettrotecnico principale (grado 9°) nel ruolo di gruppo *B* del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione:

N° di ord.	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1	Gioventù Vittorino	8,716	8,900	17,616
2	Sodano Paolo	8,900	8,700	17,600
3	Piatteletti Giuseppe	8,666	8,500	17,166
4	Brutti Tomaso	8,650	8,250	16,900
5	Agostini Giusto	7,400	8,600	16
6	Sessegolo Antonio	8,533	7,150	15,683
7	Pesavento Giuseppe	7,833	7,800	15,633
8	Aloisi Ercole	7,116	8,500	15,616
9	Autorino Giuseppe	7,950	7,500	15,450
10	Di Nardo Ugo	8,100	7,250	15,350
11	Borioni Mario	7,283	8	15,283
12	Fortini Francesco	7,550	7,300	14,850
13	Santolicandro Romolo	7,383	7,450	14,833
14	Urro Mario	7,233	7	14,233
15	Perfetti Arcangelo	7, —	7,150	14,150

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Gioventù Vittorino
2. Sodano Paolo
3. Piatteletti Giuseppe
4. Brutti Tomaso
5. Agostini Giusto
6. Sessegolo Antonio
7. Pesavento Giuseppe
8. Aloisi Ercole
9. Autorino Giuseppe
10. Di Nardo Ugo
11. Borioni Mario
12. Fortini Francesco
13. Santolicandro Romolo
14. Urro Mario
15. Perfetti Arcangelo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(4390)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.